



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI TORINO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- ENIPEO LUIGI Presidente
- DUCCO VITTORIO Relatore
- VELLUCCI PASQUALE Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sul ricorso n. 74/2015 depositato il 15/01/2015

avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 14/11/004183/000/P003 IMP. CATASTALE 2014 contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI TORINO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N. 2

REG.GENERALE

N. 74/2015

UDIENZA DEL

05/10/2015 ore 14:45

N. 1606/2015

PRONUNCIATA IL:

05.10.15

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

19.10.15

Il Segretario

~~Antonio~~ **BATTORUSO**

Matteo

LETTI GLI ATTI

Sentito: I Rappresentanti delle parti

Ritenuto in fatto: Il Sig. _____ ricorre avverso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, per l'avviso liquidazione imposta catastale per l'anno 2014 per un importo di € 2.308,25 relativo all'atto di Trust stipulato in data 28/03/2014 con conferimento di un immobile in Castiglione delle Pescaie.

Eccepisce l'atto di liquidazione in quanto l'apporto di beni in Trust deve scontare l'imposta di donazione con aliquote e agevolazioni da stabilire in relazione all'apporto soggettivo tra colui che apporta i beni e coloro che sono indicati come beneficiari finali del fondo in Trust.

Il trasferimento a favore del Trustee deve essere assoggettato alla tassazione di registro e ipotecaria in misura fissa ai sensi dell'art. 11 DPR 26/04/1984 n. 131 essendo privo di contenuto patrimoniale.

Il Trasferimento al Trustee non è né oneroso né a titolo di liberalità, ma è puramente strumentale all'esercizio delle funzioni del Trustee. Il momento impositivo si realizza al trasferimento definitivo del patrimonio a scioglimento del Trust.

Chiede pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.

Motivi della decisione: Questa commissione ritiene fondato il ricorso, il contratto del Trust, mutuato da sistemi giuridici di common law, essendo atipico, in quanto inserito nel nostro ordinamento con decorrenza 1 Gennaio 1992, a seguito di ratifica della convenzione dell'Aja del 1° Luglio 1985, operata con legge 16 Ottobre 1989 n. 364, richiede una valutazione della causa e degli effetti che realizza al fine di consentire un inquadramento in istituti giuridici tipici e quindi la disciplina applicabile dal punto di vista civilistico e fiscale.

La struttura del contratto è triangolare: il disponente trasferisce un patrimonio ad un altro soggetto, il Trustee, che ne diviene proprietario, con l'obbligo di custodirlo e amministrarlo ed obbligandosi a trasferirlo a sua volta ad uno o più beneficiari, ad una scadenza finale.

L'elemento fondante dell'attribuzione patrimoniale del settlor al Trustee è da avvisarsi proprio nella fiducia che sottende l'atto dispositivo in questione, per cui il conferimento patrimoniale trova ragione nelle capacità di amministrazione e gestione dei beni, fino all'estremo potere di disposizione da parte del Trustee in funzione di un beneficio finale ai beneficiari. Si realizza in tal modo la segregazione dei beni oggetto del Trust.

Resta quindi evidente l'assenza di un qualsiasi intento di liberalità da parte del disponente nei confronti del Trustee in quanto quest'ultimo costituisce solo il mezzo per la realizzazione del programma concordato.

Il Trust è assimilabile non a una donazione ma piuttosto al fondo patrimoniale (art. 167 c.c.) che realizza nel trust la segregazione del patrimonio.

Pertanto l'imposizione deve essere a tassa fissa, così come richiesto in atto.

Alla scadenza del Trust gli atti saranno suscettibili delle imposizioni tributarie, in quanto in questo caso vi è sì un effettivo trasferimento.
Trattandosi di questione controversa si ritiene di dover disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M

La Commissione: Accoglie il ricorso. Spese compensate

Torino addì 05/10/2015

IL RELATORE

Vittorio



IL PRESIDENTE

Amato